

ASSEMBLEA STRAORDINARIA IN DATA

Associazione

ELENCO SOCI PRESENTI

N.	COGNOME	NOME	FIRMA
1	FARUQEE	WADUD	<i>Fw or (suo)</i>
2	HOSSAIN	MOHAMMED MOKBUL	
3	MINTO	MIA	<i>Mia</i>
4	SARKER	ZAKIR	<i>Zakir</i>
5	UDDIN	MOSLEH	<i>Mosleh uddin</i>
6	HOSSAIN	MOHAMMED MOSSARF	<i>Mossarf</i>
7	HOSSEN	RAKIB	<i>Rakib Hossein</i>
8	CHOWDHURY	SAZAL	<i>Sazal channing</i>
9	HOSSAIN	BILLAL	<i>Billal Hossain</i>
10	SARDER	JAHIRUL ISLAM	<i>Jahirul Islam</i>
11	AHAD	MD ABUL	<i>MD Abul Ahad</i>
12	ISLAM	NAZRUL	<i>Nazrul</i>
13	MOSHAROF	MOSHAROF	<i>MOSHAROF</i>
14	RASHID	HARUN OR	<i>Rashid</i>
15	MOLLIK	MUKUL HOSSAIN	<i>Mukul</i>
16	MOHAMMAD	KHAIRUL HASAN	<i>Khairul Hasan</i>
17	ISLAM	SHAHINUR	<i>Shahinur</i>
18	MIA	CHAN	<i>Chan</i>
19	MOHAMMAD	RASEL	<i>Rasel</i>
20			

Il Presidente

[Signature]

Il Segretario

[Signature]



"AL MINA"

Ass. Cult. del Bangladesh

Via L. Ariosto, 12/14 - Tel. 388 1777595

46100 MANTOVA

Codice Fiscale 93057950201

08/01/2014 n. 14
Esente

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

"ALMINA - ODV"

Art.1 – Costituzione – Denominazione – Durata – Sede

È costituito in Mantova l'ente del terzo settore in forma di organizzazione di volontariato denominato "ALMINA - ODV", di seguito indicato con il termine di "Associazione".

L'acronimo ODV deve essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione ha durata illimitata.

Lo scioglimento può avvenire su delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Mantova. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.



Art. 2 – Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale delle attività di interesse generale nel settore dell'assistenza sociale e tutela dei diritti civili.

Art. 3 – Scopo e Oggetto

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- 1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge

- 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni;
- 2) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - 3) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - 4) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - 5) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
 - 6) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - 7) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione svolge la propria attività d'interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni di volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per attività prestate, nei limiti preventivamente fissati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs.117/2017 e relativi provvedimenti attuativi; può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza, e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.

Art. 4 – Soci

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne

In particolare l'Associazione si propone di:

- ✓ promuovere e agevolare l'integrazione culturale e sociale di persone immigrate;
- ✓ rispondere alle esigenze di mediazione culturale dei giovani;
- ✓ promuovere servizi per minori e donne disagiate;
- ✓ organizzare corsi di formazione per volontari e persone impegnati in servizi di assistenza socio-sanitaria al malato;
- ✓ attribuire incarichi ed instaurare collaborazioni professionali per il perseguimento delle finalità istituzionali;
- ✓ promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati;
- ✓ svolgere ogni ulteriore iniziativa concernente le attività di interesse generale di cui al comma 1 del presente articolo.
- ✓ prestare i seguenti servizi:
 - servizi di consulenza legale;
 - servizi di agevolazione all'accesso di uffici e istituzioni;
 - mediazione sociosanitario e culturale;
 - animazione e organizzazione di feste multiculturali;
 - scambi culturali, dibattiti e incontri;
 - traduzione ed interpretariato;
 - gestione centri di aggregazione, centri di accoglienza e dormitori;
 - servizi volti a promuovere e sostenere la famiglia.
- ✓ svolgere ogni ulteriore iniziativa concernente le attività di interesse generale di cui al comma 1 del presente articolo.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

La quota associativa è annuale, intrasmissibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato.

Le quote sociali o contributi alle attività associative, qualora deliberati, non hanno carattere patrimoniale.

Ci sono due categorie di soci:

- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
- Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

Il numero dei soci effettivi è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

I soci hanno tutti parità di diritti e doveri.

Art. 5 - Diritti dei Soci

I Soci aderenti all'Associazione hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del

che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di ammissione. La domanda scritta del richiedente deve contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il diniego va motivato e deve essere trasmesso all'interessato. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'assemblea in occasione della prima convocazione utile.

In base alle disposizioni in materia di PRIVACY tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

All'atto dell'ammissione il socio s'impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.

contributo) e di votare direttamente o per delega;

- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee;
- di prendere visione del rendiconto economico-finanziario;
- di consultare e di esaminare i verbali e gli altri libri sociali;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire dei servizi dell'Associazione anche attraverso il versamento di corrispettivi specifici;
- di recedere in qualsiasi momento.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 6 – Doveri dei Soci

I Soci sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare la quota annuale stabilita dall'assemblea;

- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione conforme allo spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale.

Art.7 – Recesso/Esclusione del Socio

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio direttivo.

Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 8 – Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
Tutte le cariche sociali hanno durata quinquennale.

Art. 9 - L'Assemblea

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, oppure mediante avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando la richiede almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il

numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria

- a. elegge e revoca il Presidente;
- b. elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo tra i soci;
- c. elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d. propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- e. approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo;
- f. fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- g. delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto e alla legge;
- h. approva il programma annuale dell'associazione;
- i. delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione dell'associato, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- j. approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- k. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza

dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore e trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'assemblea straordinaria

- a. approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- b. scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art.10 – Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le

limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statuari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 10 (dieci) componenti, eletti dall'Assemblea esclusivamente tra i soci. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 5 (cinque) esercizi e sono rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni del mandato ricoperto.

Qualora uno dei consiglieri eletto cessi dalla carica, il Consiglio direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, Il Consiglio direttivo provvederà a convocare l'Assemblea perché nomini un sostituto. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria e procedere al suo rinnovo.

La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o

richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
3. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
4. ammette i nuovi soci;
5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nell'ambito del Consiglio direttivo stesso).

Art.11 – Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea.

Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Dispone dei fondi sociali.

Art.12 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è il segretario dell'associazione e la rappresenta in caso di assenza o impedimento del Presidente.

Redige e tiene aggiornato il libro dei soci; provvede alla corrispondenza, organizza le riunioni del Consiglio direttivo e dell'assemblea.

Redige e trascrive i verbali di riunione dell'assemblea e del Consiglio direttivo.

Art.13 – Nomina dell'Organo di Controllo o del Revisore Legale dei Conti

Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017 l'Assemblea nomina l'Organo di Controllo in composizione monocratica.

Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017 l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 14 – Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che divenissero di sua proprietà;
- da eventuali fondi di riserva appositamente costituiti per specifiche attività;
- dalle eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ed incremento del patrimonio.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative e contributi degli aderenti per le spese dell'associazione;
- contributi di privati;
- contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- elargizioni, donazioni varie e lasciti testamentari non vincolati all'incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- proventi dell'attività associative;
- rendite di beni o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- proventi derivanti da attività, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza di mercato, di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, proventi derivanti dalla cessione di beni prodotti dagli assistiti e da volontari purché la vendita sia curata direttamente dall'Associazione senza intermediari, proventi derivanti da somministrazioni di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni celebrazioni e simili a carattere occasionale;
- entrate pervenute da raccolta fondi;
- altre entrate espressamente previste dalla legge;

- ogni altro provento ed entrata indirizzati al sostegno dell'attività svolta.

Art.15 -Bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre successivo.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D. Lgs. 117/2017 qualora emanato. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte. La bozza di bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il 30 aprile.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D. Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi. La bozza del bilancio preventivo e del programma dell'attività sono elaborati dal Consiglio

direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il 30 aprile.

Nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. N. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio Sociale.

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.16 – Libri sociali

Sono libri sociali dell'Associazione:

- a) il libro degli associati, contenente l'elenco degli associati dell'Associazione;
- b) il libro dei verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'Assemblea;
- c) il libro dei verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo;
- d) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione;

e) il libro verbali dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

La tenuta dei libri sociali di cui alle lettere a), b), c) e d) è a cura del Segretario dell'Associazione. I libri di cui alla lettera e) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art.17 – Scritture contabili

Il Consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art.18 - Modifiche allo Statuto

Lo Statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interni e con la Legge italiana.

Art.19 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, secondo le disposizioni statutarie ad altro ente del terzo settore

individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Solidale a norma dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.

Art.20 –Disposizioni finali

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D. Lgs. n. 117/2017.

Il presente statuto contiene le norme relative al funzionamento dell'Associazione.

Lo statuto costituisce la regola fondamentale del comportamento dell'attività dell'Associazione e vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione stessa.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibili, del codice civile, delle altre leggi vigenti in materia e alle eventuali variazioni.

3

14

08/01/2024

0,00

TNH24L000014000WE

0,00

codice identificativo

per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1

TOT. NEG.: 1

TNH

